



*Determinazione Dirigenziale RU. del firmata digitalmente il
Repertorio n.*

**CONTRATTO ACCESSIVO PER L’AFFIDAMENTO IN-HOUSE
DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
“SUPPORTO ALLA SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA ATO 2”**

TRA

La Provincia di Roma (di seguito anche “la Provincia”), con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, nella persona del Direttore del Dipartimento IV “ Ing. Claudio Vesselli nato a Olevano Romano (RM) il giorno 20.11.1951 per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione provinciale,

E

Capitale Lavoro S.p.A. (di seguito anche “la Società”), con sede in Roma, Via Beniamino Franklin, 8
00153 - Roma, nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Claudio Panella, nato a Roma, il giorno 21 gennaio 1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società;
di seguito, congiuntamente

PREMESSO

che il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 24 giugno 2002 ha adottato la deliberazione n. 183 concernente la costituzione della società denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% della Provincia di Roma e per il 40% del Formez, con conseguente approvazione del relativo Statuto, ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
che con atto a rogito del Notaio De Facendis Michele in data 2 agosto 2002 rep. n. 94817 racc. n. 7317, si è costituita la predetta Società con capitale sociale pari ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) interamente sottoscritto;
che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 del 2 ottobre 2002, sono stati definiti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività della Società Capitale Lavoro S.p.A.:
che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della Società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell’intento di consentire alla Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata. La relativa cessione di azioni è avvenuta con atto a rogito del Notaio Luciano Fiumara del 15 settembre 2009 repertoriato al n. 25143 raccolta n. 14913;
che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 219 del 20 novembre 2007 è stata approvata la modifica dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A. al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell’art. 1, comma 729 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione, modifica registrata con atto a rogito del Notaio Fiumara in data 20 ottobre 2008 repertoriato al n. 25208 racc. 14963;





che la Società ha per oggetto:

- le attività relative al supporto degli Uffici provinciali nella gestione dei servizi per l’impiego;
- la formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento dell’insostituibile ruolo strategico delle nuove Funzioni degli Enti Locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio;

che nel perseguire i propri scopi ai sensi dell’art. 2247 c.c., la Società si ispira ai principi generali dell’interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale della legislazione vigente;

CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti affidando i medesimi attraverso i meccanismi dell’appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l’amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. “in house providing”);

che le attività strategiche funzionali al perseguimento dell’oggetto sociale sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Provincia la quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica. Come precisato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010, essi sono caratterizzati dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell’Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

VISTO

l’art. 13 del Decreto Legge n. 233/2006 convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale le società a capitale pubblico che svolgono le attività per la produzioni di beni e servizi strumentali all’attività di enti pubblici devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti;

DATO ATTO

che il capitale sociale della Società è di Euro 1,000.000,00 (euro un milione/00);

che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all’attuale quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di società in house;

che, in particolare, tale Statuto dispone all’art. 3 comma 7, che “La società dovrà mantenere una struttura tale da garantire che l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte





della Provincia di Roma assuma le analoghe caratteristiche dell’attività svolta da quest’ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi”;
che, ai sensi del sopraccitato articolo, la Società deve altresì “tramite il Consiglio di Amministrazione, predisporre ed inviare, con periodicità trimestrale, all’Assemblea dei soci dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere”. A tal fine, la Società utilizza le procedure di programmazione, controllo e rendicontazione concordate con il socio pubblico, che potranno essere integrate per alimentare il sistema informativo connesso a specifiche attività affidate;
che il carattere interamente pubblico di Capitale Lavoro S.p.A. è tale da consentire che la partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del cd. “controllo analogo”;

VISTE

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 199/21 del 12.03.2014 con cui è stato approvato il Bilancio d’esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016;
la Deliberazione del Commissario Straordinario n. del, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’Amministrazione Provinciale di Roma per l’esercizio 2013 e il Piano degli Obiettivi aziendale (PDO) per le società in house anno 2014, dove risulta inserita tra le altre la seguente linea di attività da affidare alla Società Capitale Lavoro S.p.A. denominata “Progetto banca Dati Ambientali” il verbale di Assemblea ordinaria dei soci, con cui è stato adottato il Piano Operativo Annuale (POA) ai sensi dell’art. 4 comma 4 dell’allegato all’art. 32-bis del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO

che, sin dalla sua costituzione, la Società ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell’ in house providing, per conto di numerose strutture della Provincia, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell’oggetto sociale;
che relativamente a talune linee di attività l’integrazione tra l’azione dell’Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest’ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;
che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che erogano servizi strumentali all’attività della Provincia;
che con deliberazione è della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che erogano servizi strumentali all’attività della Provincia;
che, come specificato nel provvedimento sopra richiamato, attraverso il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività strategiche che le società in house svolgono per conto dell’Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27-29, della Legge 244/2007;
che con Determinazione del Direttore Generale annotata con R.U.4856 del 06/09/2013 è stato adottato il Contratto Quadro tra Provincia e Società relativo al triennio 2013 – 2015 all’esercizio





finanziario 2013, predisposto dal Ragioniere Generale sulla base del modello approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010;

che nel Contratto di cui al punto precedente sono individuate le attività strategiche che la Provincia intende affidare alla Società per l’anno 2014-2015, riconducibili alle finalità principali che hanno determinato la costituzione della Società;

che le attività strategiche sono elencate nei documenti di programmazione societaria 2013 approvati dalla Provincia e dalla Società, costituiti dal PDO aziendale, approvato con deliberazione del Commissario n. del 16 e successive variazioni, e dal POA, approvato dall’Assemblea dei soci della Società Capitale Lavoro Spa:

che le attività individuate si caratterizzano per la loro durata pluriennale e per la loro riconducibilità ad aree strategiche della Società. Con cadenza annuale la Provincia, in sede di adozione degli atti di programmazione annuale e pluriennale, definisce l’entità delle risorse finanziarie destinate a ciascuna delle attività sopra elencate;

che l’art. 2 comma 2 del Contratto Quadro 2013-2015 esercizio finanziario 2014 - 2015 sottoscritto con la Società dispone che i dirigenti provinciali cui competono le attività in esso richiamate stipulano i Contratti Accessivi di propria competenza, nei quali deve essere specificato e dettagliato il contenuto delle prestazioni che la Società è chiamata a svolgere nel corso dell’esercizio. L’art. 4 comma 1 prevede altresì che i corrispettivi per lo svolgimento delle attività siano definiti nell’ambito dei singoli Contratti Accessivi;

che il presente contratto è relativo alla seguente linea di attività:

- Ambiente: attività di progettazione della “**Supporto alla Segreteria Tecnica Operativa ATO2**”

Il presente Contratto Accessivo Regola il progetto “**Supporto alla Segreteria Tecnica Operativa ATO2**”

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e Provincia di Roma in merito all’affidamento alla Società delle attività: Ambiente: “attività di progettazione della **Supporto alla Segreteria Tecnica Operativa ATO2**” ricomprese tra le attività strategiche individuate nel Contratto Quadro approvato con determinazione del Direttore Generale n. 4856/2013 del 06.09.2013, in attuazione di quanto previsto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010.





Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell’allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante. Essi possono essere modificati annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dalla Provincia.

Con determinazione dirigenziale RU n. del firmata digitalmente il è stato rinnovato per il biennio 2014-2015 il progetto **Supporto alla Segreteria Tecnica Operativa ATO2** per un periodo di 22 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto e nel rispetto delle attività previste nel cronoprogramma in atti.

ARTICOLO 3 DURATA

Il presente Contratto Accessivo dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di 22 mesi nel rispetto della progettazione strategica dell’ente di cui alla DD RU 4856/2013; L’eventuale proroga sarà oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell’art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Provincia di Roma si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale dal contratto in oggetto.

ARTICOLO 4

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell’articolo 2 sono specificate nell’allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante “Allegato A”;

ARTICOLO 5

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente Contratto, la Provincia di Roma ha riconosciuto per il biennio 2014-2015 la somma di € 319.000,00 a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo, l’importo di Euro 319.000,00 comprensivo di IVA per l’intera durata del contratto di cui alla determinazione dirigenziale RU n..

Le somme spettanti **per un periodo di 22 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto la somma complessiva di € 319.000,00 (IVA INCLUSA) di cui € 145.000,00 a carico dell’annualità 2014 e € 174.000,00 a carico dell’annualità 2015** nel rispetto delle seguenti modalità di liquidazione:

- . € 58.000,00 (IVA INCLUSA) a sottoscrizione del contratto e dietro presentazione di regolare fattura corredata della relazione delle attività svolte e del quadro economico delle spese sostenute;
- la somma di € 43.500,00 (IVA INCLUSA) con cadenza trimestrale al termine di ciascun trimestre per un totale di 5 trimestri a presentazione di regolare fattura corredata della relazione delle attività





svolte e del quadro economico delle spese sostenute;

la somma residua di € 43.500,00 (IVA INCLUSA) a conclusione delle attività del triennio a seguito presentazione di regolare fattura corredata della relazione delle attività svolte e del quadro

economico delle spese sostenute;

Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all’art. 2, rimodulando l’entità dei corrispettivi dovuti alla Società.

ARTICOLO 6 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall’Amministrazione provinciale ai fini dell’esercizio delle attività di controllo delle società in house, disciplinato dall’art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Provincia nell’ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 32-bis.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l’osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Provincia, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società nella stipula dei contratti individuali di lavoro deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l’unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all’esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l’applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad





una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.
La Società deve garantire in ogni tempo la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall’inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

ARTICOLO 7 PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell’ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell’espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all’addebito.

ARTICOLO 8 RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell’espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E’ altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici provinciali, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall’art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici provinciali, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull’economia del rapporto.

ARTICOLO 9 CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 10 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l’esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.





**ARTICOLO 11
PROPRIETA' INTELLETTUALE.**

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Provincia di Roma ai sensi dell’art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato “Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società in house”.

**ARTICOLO 12
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell’ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Provincia di Roma instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell’art. 3, comma 8, della citata Legge n. 136/2010.

**ARTICOLO 13
NORME FINALI**

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d’uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.

Capitale Lavoro S.p.a
Rappresentante Legale
Dott. Claudio Panella

Provincia di Roma
Il Direttore del Dipartimento IV
Ing. Claudio Vesselli





PROVINCIA
DI ROMA

Dipartimento IV “Servizi di tutela e valorizzazione
dell’Ambiente”
Direzione



Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 06.67663121-3185 /fax 06.43598685
e-mail: dipartimentoIV@provincia.roma.it